Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 630
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di giovedì 29 settembre 2016

INDICE

Commissioni congiunte

7ª (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116) . . . . . *Pag.* 6

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 7

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 12

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 16

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) . . . . . » 34

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 35

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84) . . . . . » 39

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 214) . . . . . » 40

Plenaria . . . . . » 40

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 194) . . . . . » 42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 43
Ufficio di Presidenza . . . . . » 45

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 56
Ufficio di Presidenza . . . . . » 56
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 56
Ufficio di Presidenza . . . . . » 58

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 59

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 61

Per l'attuazione del federalismo fiscale:
Plenaria . . . . . » 62
Ufficio di Presidenza . . . . . » 63

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Plenaria . . . . . *Pag.* 64

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 69

COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Giovedì 29 settembre 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Vice Presidente della VII Commissione della Camera
MOLEA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 329 (SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,55

AUDIZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328 (DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA REPUBBLICA)

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

333ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SU UNA VICENDA RELATIVA ALL'USO DEL C.D. «BRACCIALETTO ELETTRONICO»

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* sottolinea che un cittadino italiano per il quale il Tribunale di Ancona, già a partire dal 5 agosto 2016, ha disposto gli arresti domiciliari, con l'obbligo del braccialetto elettronico, si trova ancora in carcere in quanto, dopo numerose ricerche sul territorio nazionale, non si è ancora riusciti a trovare un braccialetto disponibile. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo di poter fornire alla Commissione un elenco di cittadini che si trovano in una situazione analoga a quella testé descritta.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* rammenta che la sentenza delle sezioni unite della Cassazione penale del 28 aprile 2016, n. 20769, ha statuito che in base all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, recante particolari modalità di controllo, il giudice – investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura – qualora abbia accertato la indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, deve valutare la fattispecie concreta alla luce dei principi di adeguatezza e di proporzionalità della misura inframuraria ovvero di quella meno grave degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze cau-

telari da soddisfare nel caso concreto rivalutando, se necessario, la precedente determinazione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara che, pur ritenendo difficile che il Ministero della giustizia possa disporre di dati relativi al quesito proposto dal senatore Giovanardi, assicura che verrà prontamente effettuata una verifica in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(2001) ***SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico***
(Esame e rinvio)

Il relatore ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))* illustra il disegno di legge in titolo che si compone di cinque articoli ed è finalizzato all'istituzione di un albo nazionale per l'esercizio della professione di statistico, al fine di consentire il riconoscimento giuridico di una professione che ha acquistato un crescente interesse scientifico negli ultimi anni, sia in considerazione del frequente ricorso all'analisi statistica dei dati, sia alla luce dell'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici e dei relativi programmi informatici che la tecnica ha reso oggi ampiamente disponibili.

L'articolo 1 contiene le disposizioni per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'albo nazionale professionale degli statistici relative all'accertamento della professione, delle competenze metodologiche, della qualità dell'attività della professione legalmente riconosciuta con il fine di tutelare il cittadino che fruisce dei dati.

L'iscrizione all'albo, in modo personale e facoltativo, avviene previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche o dell'accreditamento professionale. L'accesso all'albo è previsto per gli statistici e anche per i non statistici, ossia laureati in discipline affini previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche o dell'accreditamento professionale. In sede di prima applicazione si stabilisce altresì che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge venga nominata dal Ministro della giustizia una Commissione di esperti statistici che provvederà – sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 e dal comma 4 dell'articolo 1 – alla prima formazione dell'albo, composto nelle sezioni A e B, rispettivamente sulla base delle lauree statistiche quinquennali (o quadriennali di vecchio ordinamento) e triennali.

L'albo, definito a livello nazionale e depositato presso il Ministero della giustizia, prevede l'anzianità di iscrizione, l'elenco alfabetico degli iscritti nelle due sezioni, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il titolo di studio conseguito. Il Comitato dell'albo nazionale degli statistici è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da nove membri tra i quali il presidente, che ha la rappresentanza legale, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, che operano in base alle disposizioni contenute nel regolamento. È possibile la costituzione di sottogruppi di

statistici nelle varie regioni italiane. L'Assemblea elegge il Collegio dei probiviri per il corretto funzionamento dell'albo e il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni regolamentari. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea con il compito di esaminare il bilancio preventivo e il consuntivo annuale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo nazionale e agli eventuali albi regionali sono a carico dei rispettivi iscritti.

All'articolo 2 viene definito l'oggetto della professione di statistico, che è regolata dalle norme del codice civile relative alle professioni intellettuali. I contenuti della professione di statistico vanno dalla raccolta dei dati all'impostazione di studi e di ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura e comprendono una serie di fasi che vanno dalla ideazione alla progettazione e alla direzione di tutti i procedimenti e di tutte le operazioni, condotti anche con ausili informatici.

L'articolo 3 contiene invece un'elencazione delle competenze specifiche che possono essere svolte dallo statistico professionista come le funzioni di perito, l'impostazione metodologica per le ricerche di mercato e delle indagini campionarie, la progettazione e l'elaborazione di piani sperimentali nel campo della farmacologia, della medicina, della biologia, della fisica, della meteorologia e delle altre scienze affini e altre ricerche ed analisi statistiche. L'elencazione delle attività sia generali che specifiche oggetto della professione di statistico di cui agli articoli 2 e 3 ha una valenza meramente esemplificativa e non già tassativa – secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 – sicché non viene pregiudicato l'esercizio di ogni altra attività non espressamente elencata o conseguente al progredire delle tecniche statistiche.

All'articolo 4 sono dettate le modalità di iscrizione all'albo in via di prima applicazione, mentre all'articolo 5 viene prevista la decorrenza degli effetti del provvedimento, dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2291) ***PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319*-ter*, 346 e 346*-bis *del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***

(2370) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Introduzione dell'articolo 421*-bis *del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CUCCA *(PD)* illustra il disegno di legge n. 2291, di iniziativa dei senatore Palma ed altri, recante modifiche al codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria.

In particolare l'articolo 1 introduce una nuova aggravante nell'articolo 317 del codice penale, in base alla quale si prevede per il reato di

concussione un aumento di pena fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

L'articolo 2, con riguardo al reato di corruzione in atti giudiziari, introduce un'ulteriore aggravante (aumento fino alla metà delle pene di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 319-*ter* del codice penale) nel caso in cui i fatti corruttivi siano commessi da un avvocato in relazione all'esercizio dell'attività forense.

L'articolo 319-*ter* del codice penale, come modificato dalla legge n. 69 del 2015, disciplina l'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (articolo 319) ed impropria (articolo 318) siano commessi «per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo». Tali fatti sono puniti ai sensi del primo comma dell'articolo 319-*ter* del codice penale, con la reclusione da sei a dodici anni.

È prevista poi, dal secondo comma, dell'articolo, una circostanza aggravante nel caso in cui dal fatto commesso in un processo penale, sia derivata una condanna ingiusta alla reclusione indicata in tre fasce: uguale o inferiore o cinque anni; superiore a cinque anni; ergastolo. Gli aumenti di pena previsti sono due: da sei a quattordici anni, se la condanna ingiustamente irrogata è uguale o inferiore a cinque anni, e da otto a venti anni negli altri casi. Le pene stabilite dall'articolo 319-*ter* si applicano anche al corruttore, ai sensi dell'articolo 321 del codice penale.

Con riguardo alla nuova circostanza aggravante è opportuno ricordare che l'articolo 380 del codice penale («Patrocinio o consulenza infedele») sanziona penalmente la condotta del patrocinatore che, rendendosi infedele ai propri doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, con un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia stato commesso a danno di una persona imputata di un delitto.

L'articolo 3, inserendo un ulteriore comma nell'articolo 346 del codice penale, reca una nuova circostanza aggravante del reato di millantato credito, per la quale le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale.

Infine l'articolo 4 interviene sul reato di traffico di influenze illecite, modificando la circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 346-*bis* del codice penale. Il comma oggetto di modifica prevede un aumento di pena nel caso in cui le condotte di reato siano commesse in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Il disegno di legge prevede che in tali casi la pena sia aumentata «fino alla metà».

Il disegno di legge n. 2370, di iniziativa dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo, reca l'introduzione del reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, il quale inserisce nel codice penale, fra i delitti contro l'ordine pubblico, il nuovo articolo 421-*bis*.

La disposizione, rubricata «Associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione» e che trova applicazione in via sussidiaria («salvo che il fatto costituisca più grave reato»), contempla le

seguenti ipotesi delittuose: la promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione (sanzionata con la pena della reclusione da cinque a nove anni); la partecipazione ad associazioni con tale finalità criminosa (punita con la reclusione da tre a sette anni).

Oggetto delle condotte incriminate sono quindi le associazioni – composte di tre o più persone, di cui almeno un pubblico ufficiale – dirette a commettere determinati reati contro la pubblica amministrazione ovvero ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività amministrative o economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi, di procedure volte ad assunzioni o allo svolgimento di concorsi pubblici. La disposizione prevede una circostanza aggravante che si applica nell'ipotesi in cui il numero degli associati è superiore a dieci.

I reati fine considerati dalla previsione in esame sono i delitti di cui agli articoli 314 (peculato), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 316-*ter* (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione), 323 (abuso d'ufficio), 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-*bis* (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale.

Il relatore esprime perplessità in ordine alla connessione tra i due disegni di legge in titolo, tenuto conto che essi presentano un contenuto eterogeneo tra loro.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

635ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* chiede se sia pervenuta in via ufficiale la Nota di aggiornamento al DEF, dal momento che la legge prevede l'effettiva presentazione alle Camere entro il 27 di settembre.

Il PRESIDENTE riferisce di aver appreso che il documento è stato trasmesso nella serata di ieri e assicura che, non appena saranno state predisposte le copie, sarà posto a disposizione dei senatori.

IN SEDE CONSULTIVA

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO consegna copia della relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione.

Il relatore BROGLIA *(PD)* prende atto della presentazione della relazione tecnica e si riserva di formulare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra una bozza di parere, pubblicata in allegato, con la quale si segnalano le possibili controindicazioni in termini di minor gettito in relazione alle limitazioni delle forme di incentivazione finora garantite al naviglio nazionale.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* chiede chiarimenti sulla possibilità di esprimere osservazioni di carattere piuttosto radicale nel contesto di un parere favorevole sullo schema di decreto.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* evidenzia come le osservazioni proposte dal relatore sostanzialmente prefigurino una violazione dell'obbligo di copertura finanziata delle leggi, dal momento che presuppongono un probabile calo del gettito fiscale. Preannuncia dunque un voto contrario del proprio Gruppo, peraltro evidenziando i possibili effetti paradossali di una limitazione così netta degli incentivi, che potrebbero decadere anche solo a causa dell'imbarco di un solo prestatore d'opera di nazionalità *extra* comunitaria.

Il senatore URAS *(Misto)* sottolinea come il decreto in discussione ponga un precedente negativo e rischioso, dal momento che potrebbe essere esteso ad altri settori di mercato, con evidenti danni per la competitività delle imprese e del Paese.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* invita a tenere conto dell'obiezione da ultimo sollevata dal senatore D'Alì, includendo nel parere una sollecitazione al Governo a prevedere soglie massime di dipendenti *extra* UE, in luogo di un generalizzato divieto, con le conseguenze evocate.

Il RELATORE evidenzia come anche nel dibattito odierno siano emerse valutazioni utili, ma al contempo ricorda che lo schema di decreto

si muove nell'ambito di una delega piuttosto circostanziata, che non lasciava quindi margini di manovra al legislatore delegato.

Il vice ministro MORANDO esprime una valutazione positiva della proposta di parere del relatore, che ritiene equilibrata e idonea a sensibilizzare coloro che si occupano degli aspetti di merito sulle possibili conseguenze di carattere finanziario delle scelte, peraltro già emerse nell'approfondito dibattito svoltosi in questa Commissione durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. Suggerisce l'eventualità di integrare lo schema di parere con un richiamo alla possibilità di svolgere un monitoraggio degli oneri, così da poter provvedere in caso di effetti finanziari negativi effettivamente registrati.

Il RELATORE si riserva dunque di apportare allo schema di parere le integrazioni suggerite in tema di monitoraggio degli oneri.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– gli articoli 2 e 3 potrebbero non essere del tutto coerenti con la finalità del provvedimento di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire;

– gli articoli 4, 5 e 7, pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero tuttavia influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe causare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La relatrice FASIOLO *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice FATTORI *(M5S)* illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato). Rispetto allo schema di parere testé illustrato dalla relatrice, fa presente che la notazione contenuta nelle premesse sulla ricerca nel campo degli OGM potrebbe essere oggetto di una ulteriore condizione, così come l'osservazione relativa all'opzione di una scelta nel senso di mantenere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM potrebbe a sua volta essere trasformata in una condizione. In tal

caso la propria valutazione su detto schema potrebbe essere positiva e portare a riconsiderare la proposta di parere contrario.

Il senatore RUTA *(PD)* illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato). Auspica a sua volta che nello schema di parere della relatrice l'osservazione alla lettera *a)* possa essere trasformata in una condizione, tale da implicare un differente caratterizzazione dell'atto del Governo in esame. In tal caso, la propria valutazione potrebbe essere positiva e portare a riconsiderare la proposta di parere contrario.

La senatrice BERTUZZI *(PD)* sottolinea anzitutto la delicatezza di assumere posizioni rispetto alla materia della coltivazione degli OGM. Il testo in esame testimonia l'impegno del Governo per individuare una normativa equilibrata e lo schema di parere della relatrice apporta ulteriori elementi positivi. Ritiene peraltro che l'osservazione contenuta nello schema quanto alla necessità di un coordinamento nazionale nella disciplina delle scelte di politica agricola con specifico riferimento alla coltivazione degli OGM rivesta una valenza prettamente politica, e non debba pertanto tradursi in una condizione che implicherebbe ulteriori modifiche del testo normativo.

Il senatore RUVOLO *(AL-A)* prende atto a sua volta della difficoltà e delicatezza di un intervento normativo sulla materia della coltivazione degli OGM. L'esigenza primaria non può che essere, comunque, quella di tutelare le produzioni da ogni possibile contaminazione. Auspica peraltro che in seno alla Commissione possa giungersi a un'ampia convergenza politica.

La relatrice FASIOLO *(PD)* prende atto delle considerazioni svolte nel corso del dibattito e riformula pertanto un nuovo schema di parere con condizioni e osservazioni (anch'esso pubblicato in allegato al resoconto). Esso include un'ulteriore osservazione relativa al sostegno alla ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e mantiene il tenore dell'osservazione di cui alla lettera *a)*. Fa inoltre presente che le condizioni contenute nello schema di parere, soprattutto per quanto concerne gli ambiti geografici e le misure di coesistenza, vengono incontro alle istanze testé segnalate dai componenti della Commissione.

Il vice ministro OLIVERO conferma la delicatezza della disciplina della coltivazione degli OGM. Fa altresì presente che in sede di attuazione nazionale delle direttive europee occorre tenere conto dei vincoli costituzionali, oltre che della coerenza con le scelte normative operate in precedenza a livello statale e con le prerogative garantite alle regioni. Ritiene che lo schema di parere della relatrice così come da ultimo riformulato individui un punto di mediazione, sia per quanto concerne la tematica del sostegno alla ricerca scientifica, sia con riguardo al mantenimento

quale osservazione del rilievo sul coordinamento nazionale della disciplina legislativa delle scelte di politica agricola.

La presidente PIGNEDOLI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere da ultimo riformulato dalla relatrice.

Il senatore RUVOLO *(AL-A)* preannuncia la propria astensione.

Previa verifica del numero legale per deliberare la presidente PIGNEDOLI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni nella versione da ultimo riformulata dalla relatrice Fasiolo.

La Commissione approva.

Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere contrario, presentati dalla senatrice Fattori e dal senatore Ruta.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA

La presidente PIGNEDOLI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per oggi al termine della seduta, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

preso atto dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa in data 15 settembre 2016 e trasmessa in data 26 settembre;

visti i rilievi espressi dalle Commissioni igiene e sanità e politiche dell'Unione europea;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM) prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

richiamato, in particolare, il considerando (13) della direttiva che ricorda come gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure motivate che limitano in tutto o in parte del territorio la coltivazione di OGM sia in fase di autorizzazione che qualora già autorizzati, facendo valere motivazioni collegate ad obiettivi, tra l'altro, di politica ambientale o agricola;

richiamato altresì il considerando (15) che precisa che agli Stati membri sono rimesse le decisioni circa le valutazioni degli «impatti socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul territorio»;

richiamato, in particolare, il considerando (14) della direttiva che, pur ribadendo che il livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente con riferimento alla coltivazione di OGM forma oggetto di valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, evidenzia tuttavia che la valutazione circa «il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi o il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché funzioni e servizi ecosistemici specifici» resta affidata ai singoli Stati membri;

preso atto che la direttiva, al considerando (25), raccomanda agli Stati membri e agli operatori, al fine di garantire un livello elevato di pro-

tezione dei consumatori, di adottare misure efficaci in materia di etichettatura e informazione in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la trasparenza per quanto concerne la presenza di OGM nei prodotti;

tenuto conto che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;

richiamata altresì la sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, laddove si precisa che la coltivazione degli OGM – pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) – investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e che, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*ter*, nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole può proporre alle regioni e alle province autonome di richiedere che nel territorio nazionale, o in una parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM;

rilevate inoltre le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*quater*, che consentono di adottare specifiche misure per la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM nel territorio nazionale nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato;

considerato necessario acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella procedura di cui agli articoli 26-*ter* e 26-*quater* prima delineata;

viste poi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*quinquies*, che prevede che una singola regione o provincia possa chiedere al Ministero delle politiche agricole di essere reintegrata nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM e ritenuto al riguardo che tale richiesta debba provenire dalla Conferenza Stato-regioni;

viste quindi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*sexies*, che stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile

2017, le regioni e le province autonome che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, debbano adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi;

ravvisata al riguardo la necessità che tali misure siano adottate dall'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

ritenuta infine la necessità che le misure di coesistenza siano adottate da parte delle regioni e province autonome interessate acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

richiamato l'ordine del giorno G1 (testo 3), approvato dall'Assemblea del Senato in data 21 maggio 2013 nel senso di impegnare il Governo 1) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; 2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; 3) a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica, e in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio;

evidenziato infine che l'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di «saperi» millenari, di cultivar e di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche e che tutto ciò ha permesso al nostro Paese di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito;

sottolineata conclusivamente l'estrema rilevanza politica del provvedimento anche alla luce del grande impegno che il Parlamento ed il Governo italiano hanno profuso affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio allo scopo di tutelare la produzione agricola nazionale da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*ter*,

– al comma 1, alla fine del primo periodo, ad inserire le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute.

– a sopprimere il comma 2

– al comma 3, primo periodo, a sopprimere le parole: «conformemente alle decisioni regionali di cui al comma 2»;

– ad aggiungere infine il seguente comma:

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che comunicano la propria decisione di non escludere tutto o parte del proprio territorio dalla coltivazione di OGM ai sensi del presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4;

b) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-bis, Art. 26-*quater*,

– al comma 1, ad aggiungere, infine, i seguenti periodi :«Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute, nonché se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *b)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *d)* il Ministero dello sviluppo economico. Qualora la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnali situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lett. *g)*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno».

– a sopprimere i commi 3 e 4;

– ad aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non adottano le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM previste dal presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4.

c) provveda il Governo all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*quinques*, comma 1, a sostituire le parole da: «La regione o la provincia autonoma» con le seguenti: «Ogni regione o provincia autonoma, previa intesa in sede di conferenza unificata»;

d) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, articolo 26-*sexies*,

– al comma 1, a sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «l'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano»; allo stesso comma sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «adotta»;

– al comma 2, a sostituire le parole: «Se la regione o provincia autonoma» con le seguenti: «Se l'Autorità»;

– a sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, comunica detti provvedimenti alla Commissione europea;

e) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, articolo 35-*bis*, comma 1, dopo la parola: «reato» ad inserire le seguenti: «previsto dall'articolo 452-*bis* del codice penale»;

e con le seguenti osservazioni:

a) l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM;

b) si segnala l'esigenza di riservare specifica attenzione, in merito agli effetti sulla salute, alla concentrazione in atto del mercato degli OGM, fatto del tutto nuovo rispetto al momento in cui è stata adottata la direttiva oggetto di attuazione;

c) si segnala, in relazione al comma 8 dell'articolo 26-*quater*, che il riferimento è alla data di entrata in vigore della limitazione o del divieto nello Stato membro;

d) in riferimento al capoverso all'articolo 35-*bis*, si segnala l'opportunità di aumentare le sanzioni ivi previste, con particolare riguardo a quella minima di 25.000 euro, nei limiti stabiliti all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

preso atto dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa in data 15 settembre 2016 e trasmessa in data 26 settembre;

visti i rilievi espressi dalle Commissioni igiene e sanità e politiche dell'Unione europea;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM) prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

richiamato, in particolare, il considerando (13) della direttiva che ricorda come gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure motivate che limitano in tutto o in parte del territorio la coltivazione di OGM sia in fase di autorizzazione che qualora già autorizzati, facendo valere motivazioni collegate ad obiettivi, tra l'altro, di politica ambientale o agricola;

richiamato altresì il considerando (15) che precisa che agli Stati membri sono rimesse le decisioni circa le valutazioni degli «impatti socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul territorio»;

richiamato, in particolare, il considerando (14) della direttiva che, pur ribadendo che il livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente con riferimento alla coltivazione di OGM forma oggetto di valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, evidenzia tuttavia che la valutazione circa «il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi o il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché funzioni e servizi ecosistemici specifici» resta affidata ai singoli Stati membri;

preso atto che la direttiva, al considerando (25), raccomanda agli Stati membri e agli operatori, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, di adottare misure efficaci in materia di etichet-

tatura e informazione in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la trasparenza per quanto concerne la presenza di OGM nei prodotti;

tenuto conto che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;

richiamata altresì la sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, laddove si precisa che la coltivazione degli OGM – pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) – investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e che, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*ter*, nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole può proporre alle regioni e alle province autonome di richiedere che nel territorio nazionale, o in una parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM;

rilevate inoltre le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*quater*, che consentono di adottare specifiche misure per la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM nel territorio nazionale nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato;

considerato necessario acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella procedura di cui agli articoli 26-*ter* e 26-*quater* prima delineata;

viste poi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*quinquies*, che prevede che una singola regione o provincia possa chiedere al Ministero delle politiche agricole di essere reintegrata nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM e ritenuto al riguardo che tale richiesta debba provenire dalla Conferenza Stato-regioni;

viste quindi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*sexies*, che stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome che coltivano OGM e che confi-

nano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, debbano adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi;

ravvisata al riguardo la necessità che tali misure siano adottate dall'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

ritenuta infine la necessità che le misure di coesistenza siano adottate da parte delle regioni e province autonome interessate acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

richiamato l'ordine del giorno G1 (testo 3), approvato dall'Assemblea del Senato in data 21 maggio 2013 nel senso di impegnare il Governo 1) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; 2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; 3) a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica, e in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio;

evidenziato infine che l'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di «saperi» millenari, di cultivar e di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche e che tutto ciò ha permesso al nostro Paese di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito;

sottolineata conclusivamente l'estrema rilevanza politica del provvedimento anche alla luce del grande impegno che il Parlamento ed il Governo italiano hanno profuso affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio allo scopo di tutelare la produzione agricola nazionale da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*ter*,

– al comma 1, alla fine del primo periodo, ad inserire le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute.

– a sopprimere il comma 2

– al comma 3, primo periodo, a sopprimere le parole: «conformemente alle decisioni regionali di cui al comma 2»;

– ad aggiungere infine il seguente comma:

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che comunicano la propria decisione di non escludere tutto o parte del proprio territorio dalla coltivazione di OGM ai sensi del presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4;

b) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-bis, Art. 26-*quater*,

– al comma 1, ad aggiungere, infine, i seguenti periodi :«Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute, nonché se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *b)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *d)* il Ministero dello sviluppo economico. Qualora la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnali situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lett. *g)*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno».

– a sopprimere i commi 3 e 4;

– ad aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non adottano le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM previste dal presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4.

c) provveda il Governo all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, Art. 26-*quinques*, comma 1, a sostituire le parole da: «La regione o la provincia autonoma» con le seguenti: «Ogni regione o provincia autonoma, previa intesa in sede di conferenza unificata»;

d) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, articolo 26-*sexies*,

– al comma 1, a sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «l'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano»; allo stesso comma sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «adotta»;

– al comma 2, a sostituire le parole: «Se la regione o provincia autonoma» con le seguenti: «Se l'Autorità»;

– a sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, comunica detti provvedimenti alla Commissione europea;

e) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso Titolo III-*bis*, articolo 35-*bis*, comma 1, dopo la parola: «reato» ad inserire le seguenti: «previsto dall'articolo 452-*bis* del codice penale»;

e con le seguenti osservazioni:

a) l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM;

b) si segnala l'esigenza di riservare specifica attenzione, in merito agli effetti sulla salute, alla concentrazione in atto del mercato degli OGM, fatto del tutto nuovo rispetto al momento in cui è stata adottata la direttiva oggetto di attuazione;

c) si segnala, in relazione al comma 8 dell'articolo 26-*quater*, che il riferimento è alla data di entrata in vigore della limitazione o del divieto nello Stato membro;

d) in riferimento al capoverso all'articolo 35-*bis*, si segnala l'opportunità di aumentare le sanzioni ivi previste, con particolare riguardo a quella minima di 25.000 euro, nei limiti stabiliti all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

e) si sollecita il Governo a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica, e in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE FATTORI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 324

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324);

considerato che:

nel recepimento della direttiva (UE) 2015/412 viene a delinearsi una *governance* multilivello nella gestione della limitazione o del divieto alla coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene assegnato un ruolo di coordinamento per l'applicazione di quanto contenuto nello schema di decreto e alle regioni e alle province autonome viene assegnato un ruolo centrale e determinante nella procedura finalizzata alla richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'organismo geneticamente modificato destinato alla coltivazione, all'emanazione di provvedimenti di divieto o coltivazione di OGM, così come sono determinanti nelle decisioni di reintegrazione dell'ambito geografico di coltivazione o di revoca delle misure adottate;

ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, e non comparendo l'agricoltura nell'elenco delle attribuzioni statali né in via riservata né in via concorrente, la conclusione che sembra doversi trarre è che l'agricoltura è di competenza esclusiva regionale;

stante questa interpretazione, la struttura dello schema di decreto legislativo in esame rispetterebbe il riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome là dove si voglia considerare la coltivazione degli OGM afferente alla mera materia dell'agricoltura;

una lettura sequenziale dello stesso articolo 117 della Costituzione permette, tuttavia, di delineare un quadro che vede erodere l'esclusiva competenza regionale in materia di agricoltura, là dove entrino in gioco profili che interessino le competenze esclusive e concorrenti dello Stato, primi fra tutti la tutela dell'ambiente e la tutela della salute;

la coltivazione degli OGM, come emerge dalla sentenza della Corte Costituzione n. 116 del 2006, pur afferendo alla materia agricola ri-

leva diversi interessi di rilievo costituzionale tra cui la tutela dell'ambiente e della salute per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze uniformemente su tutto il territorio nazionale;

dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 2002 si evince che la tutela dell'ambiente è «un valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di materia trasversale», dove si bilanciano gli interessi costituzionalmente protetti, soprattutto in riferimento agli aspetti ambientali e sanitari, che sono al loro volta alla base del regime autorizzatorio disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE;

secondo questa prospettiva interpretativa delle competenze legislative lo Stato è chiamato a determinare gli equilibri della disciplina sulla coltivazione degli OGM al fine di bilanciare gli interessi costituzionali della tutela della salute e dell'ambiente e alle regioni spetta la loro attuazione e implementazione al fine di rispettare le scelte e gli equilibri disegnati a livello superiore, sia esso statale o comunitario;

attribuire alla regioni poteri decisionali determinanti nella scelta del divieto o meno di coltivazione di OGM, tra cui tra l'altro la possibile revoca del divieto stesso, andrebbe a creare sul territorio nazionale livelli differenziati di tutela ambientale e della salute e della biodiversità territoriale, con una dislocazione a macchia di leopardo delle aree sul territorio nazionale dove le coltivazioni OGM sono vietate e dove ammesse. Verrebbe meno quindi la garanzia di un bilanciamento e di un equilibrio tra principi costituzionali che lo Stato è chiamato a garantire;

nel recepimento della direttiva (UE) 2015/412 la ripartizione delle competenze tra Stato, regioni e province autonome dovrebbe invece essere modulata ponendo in capo all'autorità nazionale competente, individuata dallo schema di decreto nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la scelta di vietare la coltivazione di OGM su tutto il territorio nazionale nell'ambito della competenza esclusiva della tutela dell'ambiente e concorrente della tutela della salute, demandando alle regioni competenze di tipo amministrativo e di attuazione locale di quanto disposto a livello nazionale;

l'apparato sanzionatorio per la violazione di un eventuale divieto alla coltivazione di OGM appare insufficiente: sarebbe al contrario necessario innalzare le sanzioni amministrative pecuniarie dalle attuali (da 25 mila euro a 75 mila euro) previste dallo schema di decreto in esame a maggiori limiti, partendo dalla sanzione più bassa di 75 mila euro a quella più alta di 200 mila euro,

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE RUTA SULL'ATTO DI GOVERNO N. 324

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324),

considerato che esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM), prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul proprio territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

considerato, in particolare, che:

eventuali limitazioni o divieti alla coltivazione, in tutto il territorio dello Stato membro, o in parte di esso, potranno essere stabilite, in via principale, nell'ambito della fase di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. In tal caso, lo Stato membro richiede alla Commissione europea di adeguare l'ambito geografico di un'autorizzazione e la Commissione presenta tale richiesta all'operatore, il quale entro 30 giorni può adeguare o confermare l'ambito geografico della sua domanda iniziale;

la direttiva, tuttavia, consente agli Stati membri di adottare le limitazioni o i divieti alla coltivazione anche in momenti successivi all'autorizzazione o qualora l'operatore abbia confermato l'ambito geografico della sua domanda iniziale. In tal caso lo Stato membro deve addurre motivazioni che non contrastino con la valutazione di rischio ambientale svolta nell'ambito della procedura di autorizzazione e che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: *a)* obiettivi di politica ambientale; *b)* pianificazione urbana e territoriale; *c)* uso del suolo; *d)* impatti socio-economici; *e)* esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26-*bis* (sulla presenza involontaria di OGM); *f)* obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico. Le limitazioni o i divieti possono essere adottati e attuati dopo 75 giorni dalla richiesta dello Stato membro, periodo in cui l'operatore si astiene dalla coltivazione e la Commissione può formulare osservazioni;

a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM adottano i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata;

considerato, inoltre, che:

come emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006, pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni), la coltivazione degli OGM investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 2002, si evince che la tutela dell'ambiente è «un valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»;

secondo questa prospettiva interpretativa delle competenze legislative lo Stato è chiamato a determinare gli equilibri della disciplina sulla coltivazione degli OGM al fine di bilanciare gli interessi costituzionali della tutela dell'ambiente e della salute, mentre alle regioni spetta la loro attuazione e implementazione al fine di rispettare le scelte e gli equilibri disegnati a livello superiore, sia esso statale o comunitario,

constatato che:

nella seduta del 21 maggio 2013 l'Aula del Senato, approvando all'unanimità l'ordine del giorno (G1 testo 3), impegnava il Governo:

1) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;

2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate;

3) a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica, e in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio;

atteso che:

l'obiettivo è quello di vietare le coltivazioni OGM su tutto il territorio nazionale e di dichiarare quindi l'Italia territorio OGM *free,*

formula, per quanto di competenza, parere contrario.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,30

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 707, 2280 E 2334 (QUALIFICA PROFESSIONALE DI PIZZAIOLO)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

264ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2497) ***Deputato Laura VENITTELLI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, presidente SACCONI *(AP (NCD-UDC))*, illustra il provvedimento, volto a rendere sostenibile il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, attraverso l'applicazione, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione.

Ricorda che l'ampio consenso sul testo registrato nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento ne ha consentito l'approvazione in sede legislativa; auspica un eguale consenso presso la Commissione lavoro, prospettando la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice CATALFO *(M5S)* apprezza il contenuto e la finalità del testo e, a nome del proprio Gruppo, si dichiara senz'altro favorevole a richiederne il trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori PAGANO *(AP (NCD-UDC))*, SERAFINI *(FI-PdL XVII)*, BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*, ZIZZA *(CoR)* e PICCINELLI *(AL-A)* e la senatrice PARENTE *(PD)*.

Il presidente SACCONI prende atto di tale consenso e preannuncia che, una volta pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate sul testo, inoltrerà la richiesta di trasferimento alla sede deliberante al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE *(PD)* illustra il disegno di legge, sottolineando che si tratta di un disegno di legge delega, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica. Le risorse previste pertanto sono già state impegnate nella legge di stabilità.

Le finalità del provvedimento in esame sono volte a rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona umana. Descrive le procedure di approvazione del Piano triennale di lotta alla povertà, che dovrà contenere nuove misure e razionalizzare quelle già esistenti. Si sofferma sul reddito di inclusione, da garantire uniformemente sul territorio nazionale, che è composto da un'erogazione monetaria e da una serie di servizi alla persona. Precisa altresì che il reddito di inclusione è subordinato alla prova dei mezzi e a un progetto personalizzato di lotta alla povertà, dal momento che le condizioni di disagio sono estremamente diversificate. Prende in considerazione la platea dei beneficiari e richiama le priorità rappresentate dalle famiglie con figli minori o con disabili gravi, dalle donne in stato di gravidanza e dalle persone anziane. Riferisce dei profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e della possibilità di valutare un'applicazione delle misure in esame anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea. Riporta la previsione della progressiva estensione sia dei beneficiari che della componente economica del reddito di inclusione. Rende poi conto della procedura volta a definire il progetto personalizzato di lotta alla povertà e della *équipe* multidisciplinare che dovrà definirlo. Ritiene necessario dare opportune indicazioni affinché non si leda il riparto costituzionale di competenze fra lo Stato e le regioni. Elenca infine i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, sot-

tolineando la necessità di forme di coordinamento, di consultazioni periodiche con le parti sociali e i soggetti del terzo settore e del ruolo propulsivo che dovrà assumere il Ministero del lavoro, di concerto anche con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città e autonomie locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2437) ***LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà***

(Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE *(PD)* illustra il disegno di legge delega in esame, sottolineando le misure volte al sostegno delle famiglie considerate in condizioni di povertà assoluta. Il testo propone un modello, uniforme ed integrato sul piano nazionale, che considera prioritario il contrasto alla povertà alimentare e alla povertà minorile. Sono previste altresì misure per il sostegno economico agli adulti attraverso lo strumento della Carta acquisti. Si provvede anche al riordino e al potenziamento dei lavori minimi di comunità, rivolti a favore di adulti abili al lavoro, disoccupati di lungo periodo e in condizioni di grave povertà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2241) ***BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del*** **welfare**

(Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE *(PD)* riferisce sull'iniziativa legislativa, soffermandosi sull'istituzione del reddito minimo garantito. Richiama poi la proposta di costituire un esercito del lavoro, nella forma di un'agenzia interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di coinvolgere una consistente forza lavoro per progetti di iniziativa statale. Dà conto inoltre delle proposte relative alla istituzione della microimpresa supermarginale, che beneficerebbe di particolari forme di decontribuzione, e degli sconti per le utenze domestiche a vantaggio dei titolari del reddito minimo garantito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1148) ***CATALFO ed altri. – Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario***

(1670) ***DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito***

(1697) ***CATALFO ed altri. – Istituzione del salario minimo orario***

(1919) ***GUERRA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno 2015.

Il presidente SACCONI, considerata l'affinità delle materie oggetto dei provvedimenti in titolo, già all'esame della Commissione, con i disegni di legge nn. 2494, 2437 e 2241, testé illustrati dalla relatrice Parente, propone di congiungere l'esame.

La senatrice CATALFO *(M5S)*, premesso che il proprio Gruppo ha più volte e infruttuosamente chiesto che fosse definitivamente affrontato il tema del reddito di cittadinanza, ritiene che i provvedimenti oggi incardinati dalla Commissione non possano essere esaminati congiuntamente ai disegni di legge in titolo, in quanto propongono soluzioni profondamente differenti. Chiede al Presidente la convocazione in tempi rapidi di un Ufficio di Presidenza, al fine di approfondire le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame delle iniziative legislative in questione.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* concorda con la senatrice Catalfo, sottolineando che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 1148, 1670, 1697 e 1919, pur essendo la sede deputata a trovare convergenze fra i vari testi, non è riuscito nell'intento, per responsabilità imputabili alla maggioranza. Rimarca la profonda differenza delle soluzioni proposte dai diversi disegni di legge, alcune delle quali giudica inaccettabili, come quella riguardante l'esercito dei lavoratori, previsto dal disegno di legge n. 2241.

Il senatore ICHINO *(PD)* ritiene che un esame congiunto dei disegni di legge in titolo con quelli oggi illustrati dalla senatrice Parente sia la sede migliore per un confronto più adeguato fra le proposte presentate.

Il senatore LEPRI *(PD)* sottolinea che i numerosi elementi in comune fra i testi presentati portano a sostenere la proposta di esame congiunto avanzata dal Presidente.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* si unisce alla richiesta della senatrice Catalfo di convocazione di un Ufficio di Presidenza, ritenendo strumentale la presentazione da parte del Governo delle proprie proposte proprio a ridosso dello svolgimento del *referendum* costituzionale.

La senatrice CATALFO *(M5S)* interviene nuovamente e ribadisce l'assoluta differenza dei disegni di legge nn. 1148 e 1697 del proprio Gruppo, fondati sul reddito di base universale, in particolare rispetto alle scelte del disegno di legge n. 2494, di iniziativa governativa. Accusa

la maggioranza di non aver voluto affrontare per troppo tempo il tema del reddito di cittadinanza.

Il presidente SACCONI, nel ricordare che il Comitato ristretto non è riuscito a stilare un testo condiviso, sottolinea però la piena e leale collaborazione, in quella sede, da parte della maggioranza, che non ha mai fatto ricorso ad espedienti che avrebbero potuto minarne la funzionalità. Il congiungimento dell'esame da lui proposto può rappresentare una soluzione adeguata per affrontare la materia, considerando che tutti i disegni di legge presentano obiettivi comuni, pur nella differenza delle specifiche soluzioni avanzate. Accoglie conclusivamente la richiesta della senatrice Catalfo di convocare al più presto un Ufficio di Presidenza, al fine di compiere tutte le valutazioni del caso, preservando quel clima rispettoso, disteso e collaborativo che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 214

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

386ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ZUFFADA *(FI-PdL XVII)* ringrazia anzitutto la relatrice per aver tenuto in considerazione, in sede di predisposizione del testo unificato, anche il disegno di legge n. 2492, malgrado quest'ultimo sia stato presentato a ridosso dell'adozione del testo base.

In generale, ritiene che, in materia di esercizio delle attività funerarie, sia necessario addivenire alla definizione di principi fondamentali, al fine di garantire una disciplina sufficientemente omogenea sul territorio nazionale.

Reputa che le questioni fondamentali siano trattate negli articoli da 4 a 7 del testo unificato e, a tal proposito, osserva che è condivisibile, da un lato, l'obiettivo di innalzare la qualità dei servizi funerari, evitando al contempo un'eccessiva frammentazione del mercato; dall'altro, tuttavia, occorre scongiurare una penalizzazione eccessiva delle piccole e medie imprese operanti nel settore. In particolare, va evitato che gli operatori di minori dimensioni, che faticherebbero a rispettare i requisiti rigorosi introdotti dal testo in esame, si trasformino in agenti monomandatari, ossia in una sorta di procacciatori di affari per le imprese di maggiori dimensioni, con conseguente perdita del rapporto fiduciario con i clienti sul territorio. Meglio sarebbe, ad avviso dell'oratore, favorire le aggregazioni delle piccole e medie imprese, operanti soprattutto nei piccoli comuni.

Quanto ai profili formativi, manifesta apprezzamento per la previsione di una disciplina transitoria e trova condivisibile la valorizzazione delle certificazioni di qualità possedute dalle imprese funebri. In particolare, riguardo alla figura del direttore tecnico di impresa, esprime il convincimento che sia necessario esplicitare quale sia la relativa formazione abilitante. Così come ritiene che debbano essere individuati in maniera più puntuale le responsabilità e i profili di qualificazione del personale da adibire alle attività di vigilanza sul territorio.

Trova condivisibili le disposizioni in materia di segnalazioni all'Agenzia delle entrate, per ciò che attiene alle autorizzazioni in materia funeraria; nonché le previsioni di agevolazioni fiscali, in quanto finalizzate all'emersione di attività spesso svolte in maniera opaca.

In conclusione, nel ribadire la propria valutazione complessivamente positiva sul testo in esame, formula l'auspicio che in sede attuativa siano mantenuti adeguati livelli di chiarezza e omogeneità.

La PRESIDENTE propone di consentire lo svolgimento di ulteriori interventi in discussione generale sino alla metà del prossimo mese di ottobre, fissando sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 14 di giovedì 27 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 29 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio)

(Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: **«Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016»)**

Roberto FICO, *presidente,* dà la parola al relatore Verducci perché riferisca sullo schema di provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Francesco VERDUCCI *(PD), relatore*, fa presente che lo schema di provvedimento in esame, di cui ha modificato il titolo rispetto a quanto previsto nell'ordine del giorno *(vedi allegato)*, è stato redatto avendo riguardo all'analoga delibera approvata da questa stessa Commissione per la campagna referendaria dello scorso 17 aprile e alla quale sono state apportate alcune modifiche significative che tengono conto della natura del *referendum* che si svolgerà il prossimo 4 dicembre.

Dopo aver illustrato l'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della delibera, e l'articolo 2, che individua la tipologia della programmazione della Rai durante la campagna referendaria, si sofferma, in particolare, sull'articolo 3, che al comma 1, lett. *a),* dà specifico rilievo, tra i soggetti legittimati a partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica, all'unico Comitato promotore che, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione ha raccolto il numero necessario di firme e che sarà necessariamente presente in tutte le tribune e in tutti gli spazi destinati ai messaggi autogestiti che prevedano la partecipazione di più di due persone.

Al fine, inoltre, di garantire la massima partecipazione delle forze politiche nazionali rappresentate nel Parlamento italiano ed europeo e, sia pure con alcune necessarie limitazioni, delle forze rappresentative della «società civile», non è stato dato invece un rilievo autonomo ai soggetti promotori delle altre richieste referendarie, così da consentire alle forze parlamentari che hanno sottoscritto tali richieste di avere una maggiore libertà di scelta dei propri rappresentanti che non siano esclusivamente i «delegati» *ex* articolo 6 della legge 352 del 1970.

In relazione alle specificità del *referendum* costituzionale, sono state anche inserite alcune condizioni per la partecipazione di enti, associazioni e comitati (in rappresentanza della cosiddetta società civile), ulteriori rispetto alla precedente delibera e che costituiranno altrettanti elementi di valutazione per la delibera di ammissione da parte dell'ufficio di presidenza della Commissione. In particolare, gli organismi dovranno avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta.

Con riguardo alla previsione di cui all'articolo 4, che prevede che la Rai curi l'illustrazione del quesito referendario e che informi i cittadini sulle modalità di votazione, a tutela delle minoranze linguistiche, che comunque sono tra i soggetti legittimati alla partecipazione a tribune e confronti (articolo 3, primo comma, lettera *c)* e articolo 6, comma 1), è stato richiamato l'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio secondo cui «la Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza».

Una novità introdotta rispetto alla precedente delibera referendaria è poi rappresentata dall'articolo 6 con cui si prevede che le tribune nelle ultime fasi della campagna referendaria siano sostituite da confronti, moderati da un giornalista della Rai, tra rappresentanti del Comitato promotore e delle forze politiche rappresentate in Parlamento (nazionale ed europeo).

In relazione all'informazione, si stabilisce poi al comma 2 dell'articolo 8 che nel periodo di vigenza del presente provvedimento i direttori responsabili curino che nei notiziari propriamente detti sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, se-

condo cui nel periodo compreso tra l'indizione del *referendum* e la mezzanotte del 4 dicembre, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

Inoltre, allo scopo di assicurare trasparenza e immediatezza nella conoscenza dei dati del monitoraggio, al comma 5 dello stesso articolo 8 si prevede che la Rai pubblichi quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 8 della delibera, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario, con possibilità, come previsto all'articolo 12, comma 1, in caso di squilibri, di richiedere alle testate misure di riequilibrio.

L'articolo 9 stabilisce poi che la programmazione nazionale e regionale dell'Accesso sia sospesa per tutto il periodo di vigenza della presente delibera.

Infine, gli articoli 10, 11 e 12 regolano, rispettivamente, le trasmissioni per persone con disabilità, le comunicazioni e consultazione della Commissione e la responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Il senatore Jonny CROSIO *(LN-Aut), relatore*, precisa che il testo illustrato è stato predisposto d'intesa con il collega Verducci e che rappresenta un primo punto di equilibrio, che viene sottoposto all'attenzione dei colleghi, dai quali sono attese eventuali proposte migliorative.

Roberto FICO, *presidente,* nel ringraziare i senatori Verducci e Crosio, rinvia ad altra seduta lo svolgimento della discussione generale e comunica che il testo illustrato sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016

TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*» approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità

di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche,

privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

9. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Articolo 6.

(Confronti)

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, lettere *a)* e *b)*, uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di 30 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b),* è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, lettera *a).* Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal vente-

simo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i

temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli

scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

Articolo 10.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle

trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti

L'audizione informale si è svolta dalle ore 8,45 alle ore 9,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca, accompagnato dal direttore della struttura Civ dell'Inps, Ferdinando Paternisi.

Svolge una relazione Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto MORASSUT *(PD)*, e Lello DI GIOIA, *presidente,* la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente,* e il senatore Giorgio SANTINI *(PD)*.

Risponde ai quesiti posti *Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto nazionale di previdenza sociale sono presenti il presidente, Tito Boeri, e il direttore dell'Ufficio di presidenza, Luciano Busacca.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente,* i senatori Giorgio SANTINI *(PD)*, e Sergio PUGLIA *(M5S)*, e i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente,* e Lello DI GIOIA, *presidente.*

Risponde ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'ammiraglio di squadra Valter GIRARDELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente,* interviene a più riprese per richiedere alcune precisazioni.

L'ammiraglio di squadra Valter GIRARDELLI, rispondendo a più riprese alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), il senatore Riccardo CONTI (*AL-A*) e la deputata Micaela CAMPANA (*PD*).

Risponde l'ammiraglio di squadra Valter GIRARDELLI, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Girardelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,35.

COMUNICAZIONI PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)* e Giuseppe ESPOSITO *(AP (NCD-UDC))* e i deputati FERRARA *(SI-SEL)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, le senatrici Magda Angela ZANONI *(PD)* e Maria Cecilia GUERRA *(PD)* e il deputato Roger DE MENECH *(PD).*

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato,* forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone, in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Si ascolterà nella seduta odierna il signor Elio Pavanetto, ex secondo ufficiale della petroliera Agip Abruzzo nel 1991.

Chiede all'audito se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Elio Pavanetto, ex secondo ufficiale della petroliera Agip Abruzzo nel 1991

Il signor PAVANETTO ricostruisce i momenti successivi alla collisione sottolineando che le fiamme si alzavano oltre il ponte di coperta e ricordando di aver visto l'alta sagoma di un natante allontanarsi lentamente dalla petroliera. Al momento, però, non si riusciva a distinguere se si trattasse del traghetto. Rammenta altresì la scarsa visibilità dovuta alla nebbia e al fumo.

Il PRESIDENTE chiede di riferire sulle operazioni compiute sulla cisterna 6 e pone domande sui tentativi di lotta antincendio compiuti a bordo, sui libri di bordo e sulla strumentazione radio e GPS.

Il signor PAVANETTO riferisce che le operazioni compiute sulla cisterna 6 iniziarono nel pomeriggio. Si trattava di un evento normale e ritenuto ininfluente nella tragedia. La lotta antincendio sulla petroliera fu condotta secondo le procedure di bordo, sotto il coordinamento del primo ufficiale e con un contatto radio costante con la Capitaneria. Dopo circa un'ora di attività sul lato di dritta, il comandante Superina dispose l'abbandono della nave, che avvenne sul lato sinistro della petroliera, mettendo in mare una lancia guidata dallo stesso Pavanetto. Questi raccolse il giornale parte III e probabilmente parte II. Informa che il GPS era sempre acceso. Era consuetudine, anche se non obbligatorio, tenere sempre acceso anche il radar mentre la nave era alla fonda, ma non sa se in quelle ore fosse stato acceso.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede approfondimenti sulle operazioni di allibo condotte sull'Agip Abruzzo nei giorni successivi alla tragedia e se ricorda a chi diede i libri di bordo.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* domanda quali siano i compiti del secondo ufficiale e chiede precisazioni sull'incendio e sugli impianti a bordo.

Il PRESIDENTE domanda perché Superina non abbia dato coordinate precise alla Capitaneria.

Il dottor SCAVONE domanda quando ebbe percezione della nebbia e quale sia stata la sua evoluzione di carriera dopo il 1991.

Il signor PAVANETTO dichiara di essere salito nuovamente sulla petroliera solo dopo che l'incendio era stato definitivamente spento. I libri di bordo furono passati ad altri ufficiali, ma non riesce ad essere più preciso.

Puntualizza però quali libri di bordo furono tratti in salvo. Ricostruisce i compiti del secondo ufficiale in condizioni ordinarie e di emergenza. Ricorda di aver coordinato gli impianti di lotta antincendio dai monitor di bordo e poi di essere andato ad aiutare il primo ufficiale. Pavanetto stesso azionò le valvole dell'impianto di spegnimento a schiuma. Riporta a quella che era la condizione di operatività dei sistemi radar sulla petroliera e aggiunge che se anche fosse stato inserito un segnale di allarme sonoro non avrebbero fatto in tempo ad allontanarsi dal traghetto in arrivo, vista la velocità di quest'ultimo. Sostiene di aver sempre fornito con precisione le coordinate della petroliera. Non esisteva un pericolo di esplosione considerata la presenza di gas inerte. L'incendio si sviluppò quando nella cisterna 7 entrò ossigeno a fare da comburente. In ogni caso le norme di sicurezza furono tutte rispettate. Già intorno alle ore 16 del 10 aprile si percepivano banchi di nebbia. Ne ebbe conferma nei momenti successivi all'impatto e soprattutto quando fu messa in mare la lancia per trarre in salvo il personale. Ricorda le operazioni di allibo compiute dall'Agip Abruzzo all'Agip Piemonte fino all'inizio del mese di giugno. Dà conto dei suoi impegni professionali successivi al 1991.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede all'audito se abbia visto i filmati relativi all'incendio sulla petroliera e domanda precisazioni sulla documentazione di bordo, sulle registrazioni radio della Snam e sulle procedure di allibo.

Il PRESIDENTE chiede se il comandante Superina abbia dato l'ordine di far avanzare l'Agip Abruzzo e in quale momento.

Il dottor SCAVONE domanda se vi furono momenti di contrasto fra Superina e i suoi ufficiali.

Il signor PAVANETTO risponde di non aver mai visto un filmato completo ma solo degli spezzoni che evidenziavano la gravità dell'incendio. Dà conto della documentazione di bordo e dei momenti immediatamente successivi la collisione. Afferma che il comandante Superina tentò di allontanarsi dalla pozza di fuoco ma ciò avvenne dopo che il traghetto si era sganciato dalla petroliera. Riconosce il comportamento ineccepibile di Superina che pose in essere tutte le operazioni necessarie, confrontandosi con i propri ufficiali senza mai entrare in contrasto con loro. Sottolinea la presenza di molte navi alla fonda quella notte. Le operazioni di allibo furono condotte con la collaborazione della società Smith che si occupava dell'inertizzazione del carico. Sostiene che non era presente in Eni un archivio delle registrazioni radio.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede di avere notizie sulla società Agip Overseas Limited, sulla dinamica dell'incendio e sulla nafta in mare cui fa riferimento Superina. Del resto l'unico cadavere trovato in mare risulta affogato nella nafta.

Il signor PAVANETTO, nel ricordare i momenti successivi alla collisione, sostiene di non aver fornito indicazioni precise sul natante investitore, in quanto non ne aveva piena contezza, nonostante avesse visto una sagoma alta, e non intendeva trarre in inganno i soccorritori. Informa che nessun natante può avvicinarsi ad altre navi se non ha ottenuto prima il permesso dal comandante e non è stata data comunicazione alla Capitaneria di porto. Le stesse operazioni di ormeggio devono essere tutte coordinate e trasmesse alla Capitaneria. Quella notte la petroliera aveva spento la motrice, non dovendo spostarsi, e aveva lasciato accesi solo i generatori delle utenze di bordo. Informa che per rimettere in moto la motrice principale della petroliera sarebbero stati necessari trenta minuti. Dà conto della dinamica dell'incendio nelle varie parti della nave. Afferma che la nafta non era presente a bordo dell'Agip Abruzzo che trasportava solo *crude oil, fuel oil* e *diesel oil*. Precisa che nel gergo marinaresco gli idrocarburi sono spesso confusi. Afferma che l'Agip Overseas Limited era probabilmente una società costituita all'estero con lo scopo di commercializzare i prodotti, ma non aveva assolutamente rapporti con il ramo navale.

Il PRESIDENTE chiede quando il gruppo Eni abbia ceduto la propria flotta.

Il signor PAVANETTO risponde che la cessione avvenne intorno agli anni 2000, per rispondere a processi organizzativi in corso a livello mondiale nel campo del trasporto marittimo. In quegli anni infatti gli armatori, per ridurre le proprie responsabilità, preferirono dismettere la propria flotta e affidarsi a noleggiatori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto delle prossime audizioni e ribadisce che venerdì 14 ottobre una delegazione della Commissione potrà recarsi a Venezia per audire un *ex* ufficiale dell'Agip Abruzzo.

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,10

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di giovedì 29 settembre 2016

I N D I C E

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:
Plenaria . . . . . *Pag.* 71

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE)

Giovedì 29 settembre 2016

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
SONEGO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INCONTRO CON IL SEGRETARIO GENERALE DELL'INCE, AMBASCIATORE GIOVANNI CARACCIOLO DI VIETRI

In apertura di seduta il presidente SONEGO ringrazia l'Ambasciatore Caracciolo di Vietri per la sua presenza alla seduta odierna, che si inserisce nel quadro del miglior coordinamento tra segretariato InCE di Trieste e la Delegazione italiana presso la dimensione parlamentare.

L'ambasciatore CARACCIOLO DI VIETRI, nel ringraziare per l'opportunità offerta illustra le grandi linee delle attuali iniziative del segretariato InCE, ricordando di essere alla conclusione del primo anno del suo mandato, che è stato rinnovato per un triennio. Gli indirizzi dell'attività InCE riguardano principalmente il tema dell'allargamento, in affanno dopo il referendum sulla uscita del Regno Unito dall'Unione europea, così come è in affanno l'Unione europea nella sua dimensione orientale; il processo di Berlino, di cui l'Italia assumerà la guida nel 2017; le strategie macro-regionali, che vedono coinvolti paesi della dimensione InCE; la nuova presidenza InCE della Bielorussia; la crisi migratoria, un tema nuovo per l'InCE, ma cruciale, rispetto al quale lo stesso segretariato di Trieste sta articolando alcune iniziative; la rivisitazione della *governance* dell'iniziativa Centro europea attraverso un gruppo di lavoro di cui egli stesso e il sen. Antonione fanno parte.

Prendono quindi la parola l'onorevole BLAŽINA *(PD)* per chiedere un aggiornamento riguardo all'attuazione dell'*Action Plan* InCE 2014-2016 e l'onorevole MALISANI *(PD),* per acquisire dettagli in ordine alle iniziative InCE in tema di immigrazione.

Ad entrambe risponde L'ambasciatore CARACCIOLO DI VIETRI.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

€ 4,40